# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2026/183 DEL CONSIGLIO

**del 9 gennaio 2026**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati con il Mercato comune del Sud («Mercosur») e i suoi Stati parte in vista della conclusione di un accordo articolato in una parte politica, una parte sulla cooperazione e una parte commerciale. I negoziati si sono conclusi positivamente il 6 dicembre 2024.

(2) I negoziati hanno condotto a due atti giuridici paralleli. Il primo atto è l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra («accordo di partenariato UE-Mercosur» o «EMPA»), che comprende il pilastro politico e di cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti. Il secondo atto è l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra («accordo interinale» o «ITA»), che riguarda la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti. L'ITA cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall'EMPA al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

(3) Fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico dell'Unione che attui le clausole di salvaguardia bilaterali dell'EMPA e dell'ITA per i prodotti agricoli, e al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'EMPA e all'ITA, se del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterali dell'agricoltura («misure di salvaguardia bilaterali») che siano coerenti con l'EMPA e con l'ITA, se del caso. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, la Commissione dovrebbe adottare misure di salvaguardia bilaterali anche in conformità alle condizioni previste dalla presente decisione.

(4) La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare misure di salvaguardia bilaterali, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione dovrebbe anche informare il Parlamento europeo, se del caso.

(5) Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure alle condizioni di cui all'ITA e, per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, di cui alla presente decisione. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(6) È pertanto opportuno firmare l'ITA.

(7) L'ITA dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore, tra l'Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell'ITA («Stati del Mercosur firmatari»), dall'altra, conformemente all'articolo 23.3 dell'accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
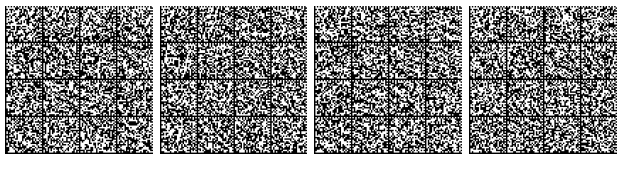
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: